



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitan
Direzione Generale

N. 18/2020 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitan

ADUNANZA DEL 20/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DI A.M.T. S.P.A., AL FINE DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO T.P.L. EXTRA URBANO (LOTTO 2 - EX BACINO TG)

L’anno 2020 addì 20 del mese di maggio alle ore 15:00 in modalità **video/audio conferenza**, si è riunito il **Consiglio metropolitan appositamente convocato**.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO	Presente	GUELFO GUIDO	Presente
ANZALONE STEFANO	Presente	MUSCATELLO SALVATORE	Presente
BAGNASCO CARLO	Assente	PICCARDO ENRICO	Presente
BOZZO AGOSTINO	Presente	PIGNONE ENRICO	Presente
CONTI MARCO	Presente	ROSSI ANDREA	Presente
CUNEO ELIO	Presente	SEGALERBA ANTONIO	Presente
FERRERO SIMONE	Presente	SENAREGA FRANCO	Presente
FRANCESCHI SIMONE	Presente	TEDESCHI DANIELA	Presente
GARBARINO CLAUDIO	Presente	VILLA CLAUDIO	Assente
GRONDONA MARIA GRAZIA	Presente		

Assenti: 2, Bagnasco Carlo, Villa Claudio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ORLANDO CONCETTA.

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BUCCI MARCO in qualità di SINDACO METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere ANZALONE STEFANO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il vigente “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

Visto l'articolo 73, primo comma, del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 che dispone: " 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Atteso che in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 73 del DL 18/2020, con Determinazione del Sindaco metropolitano n. 20/2020 sono state emanate disposizioni integrative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio metropolitano in video/audio conferenza;

Dato atto che la seduta si è svolta in video/audio conferenza nel rispetto dei requisiti richiesti dai provvedimenti sopracitati, con regolare identificazione dei componenti, registrazione audio/video, trascrizione degli interventi e delle votazioni e pubblicità della seduta mediante trasmissione sui canali web istituzionali;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- la L. n. 56/2014, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- il D. Lgs. n. 175/2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il D. Lgs. n. 422/1997, "*Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 "*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*";
- la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01 recante gli "*orientamenti interpretativi*" al Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- l'art. 61 della L. 23.07.2009, n. 99, il quale, al fine di armonizzare il quadro legislativo nazionale con quello comunitario, prevede che le Autorità competenti all'aggiudicazione del contratto di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, "*possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5, e 6 e all'articolo 8 paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007 (...)*";
- l'art. 3 bis del D.L. 13.08.2011, n. 138, il quale ha introdotto una disciplina unitaria per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo che le Regioni individuino "*ambiti o bacini territoriali ottimali*" (A.T.O.) in termini tecnici ed economici "*tali da consentire economie*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" e ha previsto per ogni ambito/bacino l'individuazione di un Ente di Governo/Autorità di Ambito responsabile della pianificazione e organizzazione del servizio;

- la L. R. 07.11.2013, n. 33, come successivamente modificata dalla L. R. 09.08.2016 n. 19 e dalla L.R. 27.12.2019, n. 31, la quale, in relazione all'esercizio dei servizi di trasporto (terrestre) urbani ed extraurbani:
 - ha istituito quattro Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O), coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona (art. 9);
 - ha attribuito alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona il ruolo e le funzioni di "Enti di Governo" degli A.T.O.;
- l'art. 27 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito con modificazioni nella L. 21.06.2017, n. 96, il quale, nel definire i criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Nazionale Trasporti, prevede un meccanismo di decurtazione dei trasferimenti delle risorse del Fondo per le Regioni nelle quali, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, risultino affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale non aggiudicati con procedure di gara;
- l'art. 21 ter, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119 (convertito con modificazioni, dalla L. 17.12.2018), ha modificato il sopra citato art. 27 del D.L. n. 50/2017, prevedendo che "*La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali*";
- il Decreto Ministeriale n. 157 del 28 marzo 2018, emanato ai sensi dell'art. 27 del D.L. 50/2017, recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi criteri di aggiornamento e di applicazione;

Rilevato che:

- spetta alla Città Metropolitana di Genova procedere alla progettazione e all'affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell'A.T.O. di competenza, costituito dai due ex bacini G urbano e TG extraurbano, nonché provvedere alla gestione del relativo contratto di servizio in conformità alla normativa comunitaria di settore, stante l'individuazione della medesima quale ente di governo dell'ATO;
- come chiarito anche dalla recente sentenza del T.A.R. Liguria n. 753/2019, la Città Metropolitana di Genova "*opera come "rappresentante/mandatario di un "gruppo di autorità ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento CE n. 1370/2007"* operando la normativa una scissione tra l'autorità competente a provvedere all'affidamento dei servizi di t.p.l. e quelle preposte all'organizzazione del servizio nel più ristretto ambito comunale;

Ricordato che:

- con Deliberazione di indirizzo n. 20 del 27.09.2017, il Consiglio metropolitan, valutata come soluzione *prima facie* preferibile quella dell'affidamento *in house* dei servizi di t.p.l. per l'A.T.O. Genovese, demandava alla struttura competente ogni più puntuale verifica in ordine



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

alla fattibilità di tale indirizzo alla luce della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore;

- con Deliberazione n. 24 del 22.12.17, il Consiglio Metropolitan approvava il progetto di fusione per incorporazione tra A.M.T. S.p.A. e A.T.P. S.p.A., avviando così le azioni propedeutiche ad un'operazione di concentrazione industriale finalizzata ad una futura gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitan genovese;
- a fine 2017 risultavano ancora in corso di definizione l'ammontare delle risorse destinate a costituire la base finanziaria per il successivo affidamento del servizio e che l'art. 27, comma 2, lett. d) del D.L. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017) prevedeva che tutte le Regioni, che avessero in corso affidamenti non effettuati con procedure ad evidenza pubblica e che non avessero pubblicato entro il 31.12.2017 un bando di gara, avrebbero subito un taglio dei trasferimenti dal Fondo Nazionale Trasporti (taglio pari al 15% del valore dei servizi da mettere a gara);
- al 31.12.2017 risultava imminente la scadenza delle gestioni dei servizi di t.p.l. svolte da A.M.T. S.p.a e A.T.P. Esercizio S.r.l, rispettivamente, nel bacino "G urbano" e nel bacino "TG extra-urbano", in virtù di un affidamento *ex lege* con scadenza al 31.12.2017 (si cfr. art. 1, comma 3, della L.R. n. 18/2014, come modificato dall'art. 5 della L.R. n. 24/2015);
- con determinazione dirigenziale n. 2677 del 13.12.2017, la Città Metropolitan di Genova, ex art. 5, paragrafo 5, del Reg. CE 1370/2007, disponeva un affidamento emergenziale dei servizi di t.p.l. ai precedenti predetti gestori sino al 03.12.2019;
- con determinazione dirigenziale n. 2784 del 21.12.2017 Città Metropolitan di Genova approvava la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario del servizio di trasporto pubblico locale nel Lotto urbano (ex "bacino G urbano") e nel Lotto extra-urbano (ex "bacino TG"), individuando quale modalità di selezione la procedura di "dialogo competitivo" di cui all'art. 64 del D. Lgs. 50/2016;
- ex art. 3.1 della *lex specialis* di gara ("*in caso di ricezione di un numero di domande di partecipazione inferiore al numero di tre, ci si riserva la facoltà di non proseguire la procedura*"), la procedura di gara relativa al Lotto urbano (ex "bacino G urbano") veniva ritirata con decreto dirigenziale della S.U.A.R. n. 1380 del 21.09.2018, su conforme richiesta della Città Metropolitan di Genova, in quanto la presentazione di due sole domande "*non consente lo svolgersi delle auspiccate dinamiche di raffronto e/o comparazione volte a consentire alla CM di Genova di acquisire elementi conoscitivi del mercato di riferimento in un'ottica di miglioramento della qualità, efficacia, efficienza del servizio (...)*";
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 44 del 30.11.2018 e con determinazione dirigenziale n. 2588 del 04.12.2018, anche in virtù della ben nota sopravvenuta emergenza che colpiva Genova nell'agosto 2018, necessitando di una gestione elastica del servizio e di una pronta risposta alle problematiche trasportistiche, Città Metropolitan di Genova disponeva l'affidamento *in house* della concessione dei servizi di t.p.l. urbani ai sensi dell'art. 5, par 2, del Reg. CE 1370/2007 ad A.M.T. S.p.a, con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029, previa pubblicazione in data 09.10.2018 dell'avviso di preinformazione ex art. 7 del reg. 1370/2007, approvando altresì la relazione ex art 34 , c. 20, D.L. 179/2012 e disponendo l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento di una quota non inferiore al 10% dei servizi di t.p.l. urbano, in conformità all'art. 4-bis del D.L. 78/2009;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1264 del 03.06.2019, Città Metropolitana di Genova riteneva opportuno revocare la sopra citata determinazione dirigenziale n. 2784 del 21.12.2017 in relazione all'affidamento dei servizi di t.p.l extra-urbani (ex "bacino TG"), tramite dialogo competitivo in quanto *"i contenuti del D.M. 157/2018 e l'ormai prossima definizione del quadro economico relativo ai servizi in oggetto, grazie all'intervenuta approvazione da parte di quasi la totalità dei Comuni dell'A.T.O dell'Accordo di Programma di cui all'art. 12 della L.R. n. 33/2013, consentono oggi alla C.M. di Genova di procedere autonomamente alla progettazione dei servizi extra-urbani di t.p.l., con conseguente venir meno delle ragioni sottese alla scelta del "dialogo competitivo", non essendo più necessario per l'Amministrazione metropolitana negoziare i contenuti dell'offerta con gli operatori di settore al fine di individuare i mezzi idonei a soddisfare le esigenze di mobilità della collettività di riferimento"*;
- con il sopra citato atto n. 1264 del 03.06.2019, la C.M. di Genova, a fronte delle ulteriori modifiche intervenute all' art. 27, comma 2, lettera d) del D.L. n. 50/2017, evidenziava l'intenzione di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alla modalità di gestione della concessione dei servizi di t.p.l. in ambito extra-urbano, tra quelle, appunto, consentite dalla relativa normativa comunitaria di riferimento, Reg CE n. 1370/2007;
- con decreto dirigenziale n. 3285 del 07.06.2019, la S.U.A.R. revocava la procedura di dialogo competitivo per la concessione dei servizi di t.p.l. extra-urbani;

Evidenziato che con determinazione dirigenziale n. 1923 del 20.08.2019 la C.M. di Genova approvava la progettazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano, i cui contenuti, evidenziano in sintesi che:

- la rete risulta caratterizzata da una forma "a pettine", composta da linee costiere a carattere prevalentemente "urbano" a levante e lunghe linee di penetrazione nell'entroterra a domanda debole non comunicanti tra loro per conformazione orografica del territorio;
- la domanda di mobilità risulta pertanto influenzata dalla presenza di alcune località litoranee del levante con maggior densità abitativa rispetto alla maggioranza dei centri abitati del territorio di riferimento, caratterizzati da una bassissima densità abitativa;
- sovrapposizione, in ognuna delle direttrici, sia di domanda di mobilità locale interna ai singoli centri abitati (da parte di utenza anziana e/o scolastica di modesta entità), sia da una domanda di mobilità verso il capoluogo (da parte di pendolari);

Rilevato, pertanto, che a fronte di quanto precede, l'offerta di trasporto nell'A.T.O. della Città Metropolitana di Genova, costituisce una risorsa primaria e funzionale volta innanzitutto a:

- 1) soddisfare i servizi a domanda debole;
- 2) tutelare le zone montane e interne maggiormente disagiate;
- 3) soddisfare la rilevante richiesta di mobilità verso il capoluogo-Genova;

Dato atto che:

- il Regolamento CE n. 1370/2007 disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto nel caso in cui il contratto aggiudicato assuma la forma di una concessione di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

servizi - come definita nelle direttive 23/24/25 del 2014 - ed il relativo regime transitorio (artt. 5 e 8);

- l'affidamento delle concessioni di servizi di t.p.l. trova pertanto la propria disciplina nel Reg. CE 1370/2007, il quale riconosce chiaramente l'opzione tra autoproduzione ed esternalizzazione del servizio senza che possa individuarsi qualche forma di gerarchia tra le due modalità (si cfr. considerando n. 18 del citato Reg., "*Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedura di gara*");
- l'art. 5, par. 2, della sopra citata normativa comunitaria dispone che a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'Autorità competente ha facoltà di fornire essa stessa servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'Autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture, specificando che "*al fine di determinare se l'Autorità competente a livello locale eserciti tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. Conformemente al diritto comunitario, la proprietà al 100% da parte dell'autorità pubblica competente, in particolare in caso di partenariato pubblico-privato, non è requisito obbligatorio per stabilire il controllo ai sensi del presente paragrafo, a condizione che vi sia un'influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri criteri*";
- l'art. 61 della L. 23.07.2009, n. 99, il quale, al fine di armonizzare il quadro legislativo nazionale con quello comunitario, prevede che le Autorità competenti all'aggiudicazione del contratto di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, "*possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2 (...) e all'articolo 8 paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007*";

Evidenziato pertanto, che l'affidamento diretto "*in house providing*" della concessione dei servizi di t.p.l. lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce, invece, una modalità ordinaria di affidamento, sempre che ricorrano le condizioni normativamente individuate, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei predetti servizi, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto in house, costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere certamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, *ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

Ricordato che con Deliberazione n. 25 del 25.09.2019, il Consiglio Metropolitan, fatte salve le verifiche richieste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, sulla base della



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

documentazione tecnico-descrittiva relativa alla progettazione del servizio di cui alla sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 1923 del 20.08.2019:

- individuava nell'affidamento *in house* - ex art. 5, par. 2, del Reg. CE 1370/2007 - la modalità di affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico extraurbano in grado di meglio soddisfare le esigenze di mobilità della collettività di riferimento;
- individuava A.M.T. S.p.a quale destinataria del predetto affidamento *in house* della concessione del servizio di trasporto pubblico extraurbano stante il già disposto affidamento *in house* alla predetta Società della concessione del servizio di trasporto urbano ai sensi dell'art. 5, par. 2. Del Reg. CE 1370/2007 (con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029);
- nella prospettiva del predetto affidamento prefigurava la fusione per incorporazione di A.T.P. Esercizio S.r.l. in A.M.T. S.p.a evidenziando che tale operazione societaria avrebbe consentito di mettere a fattore comune le best practice economico-gestionali, industriali e commerciali maturate dalle due società, oltre a realizzare una semplificazione del quadro delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni interessate, perseguendo, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione individuati dal D. lgs. n. 175/2016;
- adottava, nei confronti del Responsabile della Direzione metropolitana "Territorio e Mobilità" il seguente atto di indirizzo *"porre in essere tutte le attività e le verifiche funzionali all'affidamento in house della concessione dei servizi di trasporto pubblico extra-urbano ad A.M.T. S.p.a, come risultante dai processi societari di cui al punto 2, sulla base del Piano Economico Finanziario, che verrà presentato dalla Società, in relazione alla gestione del servizio de quo"*;
- disponeva di rettificare, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'avviso di preinformazione relativo alla concessione dei servizi di trasporto pubblico extra-urbano;

Ricordato altresì che:

- la predetta operazione societaria di fusione per incorporazione non si realizzava a fronte della mancata approvazione della medesima da parte dell'assemblea dell'incorporanda A.T.P. Esercizio S.r.l., rendendosi necessario rimodulare il percorso volto all'affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico extraurbano;
- con determinazione dirigenziale n. 2821 del 29.11.2019, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del contratto di servizio regolante l'affidamento diretto in via d'urgenza della concessione del servizio di trasporto pubblico locale extra-urbano, disposto con determinazione dirigenziale n. 2677 del 13.12.2017, ex art. 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la Città Metropolitana di Genova disponeva la prosecuzione della gestione del predetto servizio a far data dal 04.12.2019 sino al subentro del nuovo soggetto affidatario;

Ritenuto, in linea con le precedenti Deliberazioni di Consiglio Metropolitan sopra ricordate (D.C.M. n. 20 del 20.09.2017 e D.C.M. n. 25 del 25.09.2019) e comunque fatte salve le verifiche richieste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, che in relazione all'affidamento della concessione dei servizi di t.p.l. extra-urbani la modalità di gestione che meglio possa soddisfare le esigenze prioritarie del territorio di riferimento continui ad essere, indipendentemente dal mancato buon esito dell'operazione societaria di cui al punto precedente, l'affidamento *in house* ad A.M.T.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Direzione Generale

S.p.a in considerazione del peculiare rapporto tra Ente affidante e gestore; tale rapporto, infatti, consente la gestione dei servizi *de quibus* mediante uno strumento maggiormente flessibile alle esigenze della collettività di riferimento, un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sulla conduzione del servizio e un conseguente miglioramento nel perseguimento degli obiettivi sociali e di universalità, anche alla luce delle criticità connesse alla conformazione del territorio di riferimento, alle contingenze trasportistiche conseguenti al crollo del Ponte Morandi e alla ben nota emergenza sanitaria connessa alla pandemia in atto, la quale ultima ha e avrà notevoli ripercussioni sulle gestione del servizio, richiedendo una continua riprogrammazione dei servizi, un continuo adeguamento del servizio a elevati livelli di sicurezza sanitaria in un contesto caratterizzato, tra l'altro, da una rilevante criticità economico finanziaria del settore dovuta alla contrazione dei ricavi;

Dato atto che il capitale azionario di A.M.T. S.p.a risulta così suddiviso:

- Comune di Genova, titolare di 667.344 azioni, pari al 94,94% del capitale;
- Città Metropolitana di Genova, titolare di 33.034, azioni pari al 4,70%;
- Comune di Chiavari, titolare di 667 azioni, pari allo 0,09%;
- Comune di Lavagna, titolare di 301 azioni, pari allo 0,04%;
- Comune di Santa Margherita Ligure, titolare di 262 azioni, pari allo 0,04%;
- Comune di Rapallo, titolare di 529 azioni pari, allo 0,08%;
- Comune di Sestri Levante, titolare di 510 azioni, pari allo 0,07%;
- A.M.T. S.p.A., titolare di 245 azioni, pari allo 0,03%.

Ritenuto opportuno ridefinire gli assetti e gli equilibri tra gli Enti pubblici soci di A.M.T. S.p.a, con lo scopo di consolidare e rafforzare il controllo analogo di Città Metropolitana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007, attraverso la modifica dello Statuto Sociale di AMT S.p.A e dei Patti Parasociali tra i soci di A.M.T. S.p.a;

Evidenziato che le modifiche più significative apportate allo Statuto di A.M.T. S.p.a (**Allegato A**) consistono nelle seguenti previsioni:

- gli azionisti pubblici di minoranza, con ciò intendendosi i soci pubblici che detengono azioni per una quota inferiore all'1% del capitale sociale, dovranno designare un rappresentante comune, legittimato a manifestare in assemblea la volontà dei medesimi nei confronti della società;
- le azioni saranno liberamente trasferibili soltanto a soggetti pubblici, così da garantire il controllo analogo degli Enti pubblici soci;
- possibilità di tenere le assemblee societarie nel territorio della Città Metropolitana;
- il Consiglio di Amministrazione risulterà validamente costituito ove sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana di Genova;
- l'obbligo per la Società di trasmettere ai soci e alle loro strutture tecniche appositi report in ordine al generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Generale

specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta;

Evidenziato ancora che le modifiche più significative apportate ai Patti parasociali di A.M.T. S.p.a (**Allegato B**) consistono nelle seguenti previsioni:

- obbligo di preventiva approvazione, da parte della Città Metropolitana di Genova in sede di Comitato di Coordinamento, dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali di gestione, nonché delle deliberazioni concernenti i servizi da essa affidati in ambito extraurbano;
- rafforzamento della presenza della Città Metropolitana di Genova nell'organo di governo della Società, con l'attribuzione del potere di designare in assemblea un membro del Consiglio di Amministrazione, che si aggiunge ai penetranti poteri ispettivi e di indirizzo di cui essa è già dotata per via statutaria;
- attribuzione alla Città Metropolitana di Genova del potere di designare e sottoporre all'Assemblea la nomina di un componente effettivo del collegio sindacale;
- obbligatoria acquisizione del voto favorevole di Città Metropolitana nell'ambito del Comitato di Coordinamento dei soci previsto dai Patti Parasociali ai fini dell'approvazione in Assemblea del bilancio e del consuntivo;

Dato atto che in data 28.10.2019, tramite apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S S208), sono stati assolti gli adempimenti di preinformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Generale Paolo Sinisi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata in data 18 maggio 2020 dalle competenti Commissioni Consiliari 1a e 4a in seduta congiunta i cui pareri si allegano in estratto;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi finanziari e patrimoniali ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Conclusa la discussione (...omissis...), il Sindaco Metropolitano e Presidente del Consiglio, BUCCI MARCO, sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il seguente esito:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitan
Direzione Generale

Favorevoli	Contrari	Astenuti
Bucci Marco, Anzalone Stefano, Bagnasco Carlo, Bozzo Agostino, Conti Marco, Cuneo Elio, Ferrero Simone, Franceschi Simone, Garbarino Claudio, Grondona Maria Grazia, Guelfo Guido, Muscatello Salvatore, Piccardo Enrico, Pignone Enrico, Rossi Andrea, Segalerba Antonio, Senarega Franco.	//	Franceschi Simone, Tedeschi Daniela.
Tot. 16	Tot. 0	Tot. 2

E' presente il Consigliere metropolitano Carlo Bagnasco (presenti18).

In virtù dell'esito della votazione e per quanto tutto quanto sopra premesso

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELIBERA

- 1) di confermare che la modalità di affidamento della concessione dei servizi di trasporto pubblico extra-urbano (lotto 2 - ex Bacino TG) in grado di meglio soddisfare le esigenze di mobilità del territorio di riferimento risulta essere l'affidamento in *house providing* ad A.M.T. S.p.a, ex art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, fatte salve le verifiche richiesta dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;
- 2) di subordinare l'affidamento in *house providing* del servizio extraurbano (lotto 2 - ex Bacino TG) ad AMT S.p.a alla presentazione da parte della predetta Società di un Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio in linea con la progettazione del medesimo di cui alla sopra citata determinazione dirigenziale n. 1923 del 20.08.2019 e ai successivi aggiornamenti dalla stessa previsti;
- 3) di adottare nei confronti del Responsabile della Direzione "Territorio e Mobilità" della C.M. di Genova il seguente atto di indirizzo: *"porre in essere tutte le attività e le verifiche funzionali all'affidamento in house della concessione dei servizi di trasporto pubblico extra-urbano (lotto 2 - ex Bacino TG) ad A.M.T. S.p.a"*;
- 4) approvare lo schema di Statuto Sociale di AMT S.pA (Allegato A) e lo schema di Patti Parasociali di A.M.T. S.p.A., (Allegato B) allegati al presente provvedimento come parte integrante;
- 5) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato ad approvare nell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata il nuovo Statuto di A.M.T., autorizzandolo fin d'ora ad assentire alle eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- 6) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato a sottoscrivere il Patto Parasociale, provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitan
Direzione Generale

deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;

- 7) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					EURO	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Visto
dal Dirigente
(SINISI PAOLO)**

**Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(SINISI PAOLO)**

A seguito di successiva e separata votazione,

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELIBERA, altresì**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

In virtù dell'esito della votazione, il Sindaco metropolitan dichiara approvata la proposta come sopra riportata comprensiva dei suoi allegati, divenuta **Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 18/2020**.

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto

**Approvato e sottoscritto
II SEGRETARIO GENERALE
ORLANDO CONCETTA
con firma digitale**

**Approvato e sottoscritto
II SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Direzione Generale

"AMT" STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio denominata "Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A." (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci, assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house" secondo le modalità indicate al successivo art. 30 del presente statuto.

1.2. La società opera secondo il modello dell'*in house providing* in conformità a quanto stabilito, rispettivamente, dall'ordinamento dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del Regolamento UE 1370/2007.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore Unico (nel seguito, singolarmente, anche "Organo Amministrativo") può trasferire la sede nell'ambito del-territorio della Città Metropolitana di Genova ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.3. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa liberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di "*in house providing*" ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie.

4.2 La Società, nell'ambito di quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ha quale oggetto sociale l'organizzazione e la gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante subaffidamento a terzi o tramite società partecipate, nel rispetto dei vincoli di legge, nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana.

4.3 Le attività rientranti nell'oggetto sociale come sopra individuato saranno affidate dagli enti soci alla Società quale propria società in house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo.

4.4. Lo svolgimento delle predette attività comporterà in particolare – senza che ciò abbia carattere esaustivo:

- a) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, anche per conto terzi, su strada, su rotaia, lacuali, fluviali e marittimi, con impianti a fune, e più in generale ad impianto fisso;

- b) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, a chiamata, scolastico, per disabili e similari;
- c) l'acquisto e l'alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico, per trasporti a impianto fisso e per trasporti di navigazione;
- d) la gestione di raccordi ferroviari;
- e) la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva - inclusi car sharing, bike sharing, e car pooling - la gestione della informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, nonché la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- f) la gestione delle attività relative alla sosta, alla prevenzione ed al sanzionamento, compresa la rimozione dei veicoli;
- g) la progettazione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento;
- h) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- i) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali l'attività di agenzia di viaggio; la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto terzi;
- l) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica;
- m) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la metropolitana;
- n) fornitura di servizi tecnici ed amministrativi funzionali alla gestione delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto e della mobilità delle persone e delle cose;
- o) esercizio di autoparcheggi e di altri impianti, strutture ed infrastrutture correlati e/o connessi al fenomeno della circolazione e della mobilità;
- p) attività di manutenzione degli automezzi e dei mezzi di trasporto anche per conto terzi;
- q) organizzazione e gestione dei corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- r) lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività anche commerciale, funzionale o comunque sussidiaria, correlata, connessa, complementare o affine al servizio di trasporto e alla mobilità in genere e che sia ritenuto utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso formazione, consulenza e gestione di big data;
- s) ogni altra attività comunque rientrante nell'oggetto sociale .

4.5. Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.6 La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.7 La Società può, nei limiti della normativa vigente e purché in via strumentale, svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale ad esclusione di tutte quelle attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a società aventi requisiti diversi dalla presente società. Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., e nel rispetto dei precedenti commi, la Società può acquisire partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, previa deliberazione del Consiglio Comunale per il Comune di Genova, nonché dei competenti organi degli altri enti partecipanti. La società può altresì coordinarsi, consorziarsi e associarsi con altre aziende e/o

società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

4.8 La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

4.9 Tutte le attività poste in essere devono essere finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale e organiche agli affidamenti ricevuti.

Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 29.521.464 (ventinovemilionicinquecentoventunmilaquattrocentosessantaq virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 702.892 (settecentoduemilaottocentonovantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 42 (quarantadue) cadauna.

6.2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3. In caso di aumento di capitale, le quote di nuova emissione saranno riservate in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 2481 *bis* c.c.

Articolo 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2. La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto sociale.

7.3. Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1 %.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt. 1,4,6 e 7, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, *warrant*, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2., fatti salvi i vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e le condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici

partecipanti, al fine di garantire che la partecipazione dei privati non comporti un controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società, le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento "*in house*" da parte degli enti partecipanti, salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci pubblici all'acquisto delle azioni in proporzione alla propria partecipazione al capitale di cui all'articolo 9.2 ed al diritto di gradimento di cui all'articolo 9.3.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2 che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci pubblici secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci pubblici nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

I soci pubblici che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1.

9.2.2.3. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci pubblici, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4. Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.1.2 e 9.3., purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi

9.3. Gradimento.

9.3.1. Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio pubblico eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2. Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità

oggettive o soggettive tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.3.3. L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4. Recesso.

9.4.1. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto, anche per delega.

10.4. Gli azionisti pubblici di minoranza, con ciò intendendosi i soci pubblici che detengono azioni per una quota inferiore all'1% del capitale sociale devono designare un rappresentante comune, legittimato a manifestare in assemblea la volontà dei medesimi nei confronti della società.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

11.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1. L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare.

13.2. Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25;
- approvazione piano industriale e relativi piani finanziari;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- designazione dei rappresentanti negli organi sociali delle società partecipate;
- cessione di immobili;
- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;
- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 1.500.000=, non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea, trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4. La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

14.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, previa delibera motivata dell'Assemblea per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2. Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'Assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia proprietario del 100% del capitale; (iii) della maggioranza degli Amministratori in ogni altro caso.

15.3. L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

15.4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c.

15.5. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza,

Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.6. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386, u.c. c.c., convocherà d'urgenza l'Assemblea per l'elezione dei nuovi amministratori di competenza dell'assemblea. Il Comune dovrà provvedere alla nomina degli amministratori di propria competenza ai sensi dell'art. 2449 c.c.. Analogamente si provvederà qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all'Organo Amministrativo, nonché le modalità di erogazione, sono determinati dall'Assemblea ai sensi della normativa vigente e nei limiti individuati al successivo art. 19.

15.8. Compiti dell'Organo Amministrativo

15.8.1. La gestione dell'impresa spetta all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 25, 27 e 31 del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è quindi investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano

all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.9. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

Articolo 16 - Deleghe

16.1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente o ad altro Consigliere, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3. L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone competenze e poteri.

16.4 L'Organo Amministrativo ed il Direttore Generale potranno nominare, anche al di fuori dei propri membri, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Essi sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

16.5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18 - Deliberazioni

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana.

18.2. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 - Compensi e rimborso spese

19.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Collegio Sindacale.

19.3. Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato agli amministratori.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

20.1. La rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al vice Presidente, se nominato e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano in ordine di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nominato un Amministratore unico la rappresentanza legale della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

21.2 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società e (ii) di 2 sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un supplente nel caso in cui Comune di Genova e Città Metropolitana detengano il 100% del capitale, spettando a Città Metropolitana la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

In ogni caso, il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova.

La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.3. Ai Sindaci effettivi compete un compenso annuale determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica, nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Poteri del Collegio Sindacale

22.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI BILANCIO E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti, tenuto conto dell'oggetto sociale, risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge;

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

25.2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performances attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

25.3. Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale

26.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nell'annuale relazione previsionale aziendale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1. Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno l'Organo Amministrativo trasmette ai Soci una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché gli stessi assumano le eventuali azioni correttive.

27.2. La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia ai Soci almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

28.2. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire ai soci i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci pubblici e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 30 - Controllo analogo

30.1. Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

- mediante l'approvazione della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci;

- tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27;
- mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;
- mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società "in house".

30.2. Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato per le finalità inerenti la gestione, programmazione, regolazione dei servizi di trasporto o gestione di reti oggetto di affidamento "in house".

30.3. Gli enti controllanti, al fine di assicurarsi l'esercizio del controllo analogo e l'applicazione del relativo disciplinare sulle società in house, attuano i seguenti strumenti:

- controllo strategico;
- controllo degli equilibri economico finanziari;
- controllo d'efficienza ed efficacia;
- controllo sulla gestione;
- monitoraggio periodico dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati e a quelli raggiunti;
- attraverso l'acquisizione di specifici report, trasmessi dall'organo amministrativo direttamente ai soci e alle loro strutture tecniche deputate al controllo sulle società partecipate.

30.4. Gli Enti controllanti esercitano attività di indirizzo, controllo, e preventiva e vincolante approvazione dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi alle strategie ed agli obiettivi da perseguire al piano programma delle attività, alle politiche aziendali in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse, al budget economico ed al bilancio d'esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali.

30.5. Gli Enti controllanti richiedono alla società report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

30.6. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 31;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.7. In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

31.2. La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;
- codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

31.3. La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4. La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

32.2 L'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33 - Foro competente

33.1. Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

NUOVO PATTO PARASOCIALE TRA I SOCI DI AMT S.P.A.

Il presente contratto è stipulato in [●] in data [●] tra:

1. **Comune di Genova**, con sede in [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante;
 2. **Città Metropolitana di Genova** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
 3. **Comune di Chiavari** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
 4. **Comune di Lavagna** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
 5. **Comune di Santa Margherita** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
 6. **Comune di Rapallo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
 7. **Comune di Sestri Levante** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
- di seguito collettivamente anche le “**Parti**” o i “**Soci**”

premessi che

- A) AMT – Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. (in appresso anche “AMT” o la “Società”) è una società per azioni che gestisce il servizio di trasporto pubblico sul territorio cittadino (“*bacino G urbano*”) ai sensi della vigente normativa;
- B) in data 28/2/2018, con atto a rogito notaio Paolo Lizza rep. 101744, n. 36657 raccolta, è avvenuta la fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in A.M.T S.p.A., deliberata dalle assemblee straordinarie di entrambe le società il 30/11/2017.
- C) ATP – Azienda Trasporti Provinciali S.p.a. (in appresso anche “ATP”) era una società *holding* che in qualità di capogruppo svolgeva in particolare l’attività di direzione e coordinamento della società ATP Esercizio s.r.l., la quale, a sua volta, svolge l’attività di trasporto pubblico locale nell’ambito del bacino di traffico regionale denominato “*bacino TG extraurbano*” comprendente i territori di tutti i 67 Comuni della Città Metropolitana di Genova oltre che di alcuni Comuni della Provincia di La Spezia
- D) Per effetto di tale operazione, l’assetto proprietario di A.M.T. è così composto:
 - Comune di Genova, titolare di 667.344 azioni, pari al 94,94% del capitale
 - Città Metropolitana di Genova, titolare di 33.034, azioni pari al 4,70%;
 - Comune di Chiavari, titolare di 667 azioni, pari allo 0,09%;
 - Comune di Lavagna, titolare di 301 azioni, pari allo 0,04%;
 - Comune di Santa Margherita Ligure, titolare di 262 azioni, pari allo 0,04%;
 - Comune di Rapallo, titolare di 529 azioni pari, allo 0,08%;
 - Comune di Sestri Levante, titolare di 510 azioni, pari allo 0,07%;
 - A.M.T. S.p.A., titolare di 245 azioni proprie, pari allo 0,03%.
- E) il Programma dei Servizi adottato dalla Regione Liguria (DCG NP/6316 del 31/03/2017) ha ricompreso i due bacini *G urbano* e *TG extraurbano* nell’ambito dell’unico *Bacino*

Metropolitano. In forza della L. R. Liguria n. 33/2013, la Città Metropolitana di Genova è l'ente titolato all'affidamento dei servizi di trasporto locale nel relativo ATO;

- F) con deliberazione n. 20/2017, la Città Metropolitana di Genova ha individuato nell'affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino metropolitano genovese la modalità più confacente al soddisfacimento del pubblico interesse; affidamento che può essere effettuato a condizione che vengano portati a termine, in particolare, gli interventi sull'assetto societario delle aziende pubbliche operanti nel bacino di riferimento al fine di individuare un soggetto gestore con le caratteristiche necessarie per conseguire il suddetto affidamento;
- G) la normativa comunitaria e nazionale richiede che, nel caso di più soci di società *in house providing*, sia garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da assicurare l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da diversi Enti pubblici soci;
- H) il Regolamento CE n. 1370/2007 disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di trasporto nel caso in cui il contratto aggiudicato configuri una concessione di servizi; in particolare, l'art. 5, par. 2, della sopra citato Reg. CE dispone che " *a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'Autorità competente ha facoltà di fornire essa stessa servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'Autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture*", specificando che " *al fine di determinare se l'Autorità competente a livello locale eserciti tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione*."
- I) in data 8/6/2018, le Parti hanno definito e regolamentato il suddetto controllo analogo congiunto da esse esercitato su A.M.T. S.p.A. mediante la sottoscrizione di "Patti Parasociali tra i soci di A.M.T. S.p.A.";
- J) a seguito dell'operazione di aggregazione tra AMT ed ATP, la Città Metropolitana di Genova, con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 44 del 30.11.2018 e con determinazione dirigenziale n. 2588 del 04.12.2018, in linea con la sopra citata Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 20/2017, ha disposto l'affidamento *in house* della concessione di servizio del trasporto pubblico urbano (ex bacino G urbano) ai sensi dell'art. 5, par 2, del Reg. CE 1370/2007 ad A.M.T. S.p.a, con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029;
- K) con determinazione dirigenziale n. 1923/2019 la Città Metropolitana di Genova ha approvato la progettazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano (ex bacino TG extra-urbano), i cui contenuti, come già evidenziato con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 25/2019, hanno confermato come la modalità di gestione che meglio soddisfa le esigenze prioritarie del territorio di riferimento risulta essere l'affidamento *in house*, in considerazione del peculiare rapporto tra Ente affidante e gestore;

- L) il Comune di Genova e la Città Metropolitana ritengono prioritario che il processo di integrazione tra i bacini *G urbano* e *TG extraurbano* possa avvenire sotto il controllo e la regia di soggetti interamente pubblici anche al fine di tutelare il valore investito dagli Enti pubblici nelle società oggi esercenti il servizio, la loro continuità aziendale, i livelli occupazionali e la definizione di più alti standard prestazionali per l'utenza in virtù delle possibili sinergie ed economie di scala;
- M) alla luce di quanto evidenziato la Città Metropolitana di Genova sta completando le azioni e verifiche volte a disporre l'affidamento in house della concessione di servizio del trasporto pubblico extra-urbano (ex bacino TG extra - urbano) ai sensi dell'art. 5, par 2, del Reg. CE 1370/2007 ad A.M.T. S.p.a;
- N) le Parti, confermando la natura di AMT quale società preposta allo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono dare attuazione ad un controllo analogo congiunto sulla Società che opera secondo il modello dell'*in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea, avvalendosi dello specifico organismo previsto dai presenti Patti;
- O) le Parti convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di AMT S.p.A. quale organismo *in house providing* e a tal fine, essi intendono modificare i "Patti Parasociali tra i soci di A.M.T. S.p.A." di comune accordo con la sottoscrizione del presente Nuovo Patto Parasociale", al fine di ridefinire gli assetti e gli equilibri determinati tra le Parti con lo scopo di rafforzare il controllo analogo congiunto di Città Metropolitana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci concordemente:

convengono e stipulano quanto segue

1. **PREMESSE - ALLEGATI**

- 1.1 Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale dei presenti Patti Parasociali.

2. **OGGETTO – FINALITÀ**

- 2.1 I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordano sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di AMT quale Società *in house providing* per lo svolgimento di servizi di interesse generale, ed intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Nuovo Patto - quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti - l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo (a quello esercitati sui propri servizi) su AMT.
- 2.2 Il presente Nuovo Patto contiene quindi le regole di *governance* e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto di AMT, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi

dell'art. 30 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

- 2.3 I Soci si danno reciprocamente atto che il Nuovo Patto Parasociale è stato deliberato da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.
- 2.4 Ai fini del presente Patto, per azionisti pubblici di minoranza si intendono i soci che detengono azioni per una quota inferiore o uguale all'1% del capitale sociale. Le azioni proprie detenute dalla società non attribuiscono alla stessa la qualifica di socio di minoranza.
- 2.5 Gli azionisti pubblici di minoranza, con la sottoscrizione del presente Nuovo Patto, si impegnano a designare un rappresentante comune, stabile per almeno un triennio, legittimato a manifestare in assemblea la volontà dei medesimi nei confronti della società, ai sensi dell'art. 10.4 dello Statuto Sociale.
- 2.6 Agli azionisti pubblici di minoranza, come sopra rappresentati, ai sensi e per gli effetti del presente Patto e di ogni sua disposizione, spetterà collettivamente un solo voto.

3. COORDINAMENTO DEI SOCI

- 3.1 Lo strumento attraverso il quale le Parti intendono esercitare e di fatto esercitano il controllo analogo congiunto è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito il "Comitato di Coordinamento" o, semplicemente, il "Comitato").
- 3.2 Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti pro tempore dei soci di maggioranza, nonché dal rappresentante pro tempore dei soci di minoranza, designato ai sensi dell'art 2.5.
- 3.3 La carica è compatibile, di anno in anno, con la nomina di rappresentante del Socio in assemblea.
- 3.4 La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
- 3.5 Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, del controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.
- 3.6 Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e/o questioni attinenti i servizi e le attività svolte dalla Società per conto degli Enti soci.
- 3.7 Le determinazioni relative al compimento dei seguenti atti ed operazioni, prima della approvazione da parte dei competenti organi sociali, dovranno essere trasmesse a mezzo pec all'indirizzo dei soci e ai Membri del Comitato di Coordinamento come individuati al su

esteso art. 3.2, i quali a loro volta dovranno prontamente comunicarle ai soci dagli stessi rispettivamente rappresentati:

- 3.7.1 convocazione dell'assemblea e determinazione delle materie da trattare;
 - 3.7.2 scelta del modello di Organo Amministrativo se monocratico, Amministratore Unico, o collegiale, Consiglio di Amministrazione.
 - 3.7.3 bilancio di esercizio e le relazioni degli organi di controllo e revisione;
 - 3.7.4 approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale di cui all'art. 25 dello Statuto sociale;
 - 3.7.5 approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
 - 3.7.6 acquisto e cessione di partecipazioni in società;
 - 3.7.7 acquisto e cessione di aziende e rami di azienda;
 - 3.7.8 piano industriale e relativi piani finanziari;
 - 3.7.9 convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale della Società;
 - 3.7.10 le decisioni dell'Assemblea in materia di azione di responsabilità nei confronti dell'organo esecutivo e di controllo.
- 3.8 Nei 20 giorni successivi alla trasmissione, a mezzo pec all'indirizzo del socio, da parte della Società della documentazione di cui al comma che precede, ciascun Socio può chiedere la convocazione del Comitato di Coordinamento che, in tal caso, deve riunirsi e deliberare in merito entro i 15 giorni successivi alla richiesta avanzata dal Socio stesso. Qualora nessun Socio nel suddetto termine formuli tale richiesta o in caso di deliberazione favorevole da parte del Comitato di Coordinamento, i competenti organi sociali sono autorizzati ad assumere la determinazione relativa.
- 3.9 Il Comitato di Coordinamento può, inoltre, richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno, nel rispetto delle previsioni statutarie.
- 3.10 Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dai competenti organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività sociale.
- 3.11 Il Comitato esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società medesima.
- 3.12 Ciascun socio ha il diritto di ottenere direttamente e in ogni momento dalla Società qualsiasi informazione e documento che possa riguardare l'organizzazione della Società e la gestione

da parte della stessa dei servizi e delle attività affidati, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una efficiente gestione della Società stessa.

4. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI SOCI

- 4.1 Il Comitato di Coordinamento è convocato, per la prima volta in sede di insediamento, dal socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
- 4.2 Successivamente, il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di sua assenza o impedimento, la Presidenza è assunta da altro intervenuto nel Comitato di Coordinamento, designato a maggioranza dei presenti.
- 4.3 Il Comitato è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 4.4 Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno, potendo invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società.
- 4.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.
- 4.6 Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
- 4.7 Le deliberazioni di cui al punto 3.7 sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, che costituiscano almeno la maggioranza del capitale sociale, e comunque con il voto favorevole di Comune di Genova e di Città Metropolitana. Le deliberazioni aventi ad oggetto i servizi gestiti nell'ambito territoriale del Comune di Genova sono validamente assunte solo con il voto favorevole del Comune stesso; le deliberazioni aventi ad oggetto servizi affidati da Città Metropolitana in ambito "extraurbano" sono validamente assunte solo con il voto favorevole della stessa.
- 4.8 Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni del Comitato stesso.
- 4.9 Il Comitato di coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.
- 4.10 Su proposta del Presidente, il Comitato nomina un Segretario, anche esterno ai membri del Comitato stesso, che provvede alla redazione del Verbale delle sedute del Comitato; il Verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Su richiesta del Presidente, il Segretario provvederà alle esigenze operative del Comitato.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO

5.1 Qualora, in accordo alle previsioni dello Statuto, l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri:

- i. il Comune di Genova nominerà direttamente ai sensi dell'art. 2449 c.c. 3 membri;
- ii. la Città Metropolitana avrà diritto a designare in Assemblea 1 membro, oppure 2 membri nel caso in cui Comune di Genova e Città Metropolitana fossero proprietari del 100% del Capitale Sociale;
- iii. gli azionisti di minoranza si impegnano a designare, di comune accordo, l'amministratore a loro spettante e a sottoporre la relativa designazione sottoscritta, da tutti essi soci di minoranza, per tramite del loro rappresentante, all'Assemblea che dovrà provvedere alla relativa nomina. In caso di mancata designazione, la nomina sarà rimessa all'Assemblea.

5.2 La nomina del Collegio Sindacale avverrà nel seguente modo:

- i. 1 sindaco effettivo con funzioni di Presidente e un sindaco supplente saranno nominati direttamente dal Comune di Genova;
- ii. 1 sindaco effettivo ed 1 supplente saranno designati da Città Metropolitana;
- iii. 1 sindaco effettivo sarà designato dagli azionisti pubblici di minoranza.

Gli azionisti di minoranza si impegnano a designare congiuntamente, previo accordo tra di loro, un sindaco effettivo ed a sottoporre la relativa designazione sottoscritta da tutti essi soci di minoranza, per tramite del loro rappresentante, all'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina. In caso di mancata designazione, la nomina sarà rimessa all'Assemblea.

6. IMPEGNO DI VOTO

6.1 I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alla delibera assunta dal Comitato di Coordinamento.

6.2 I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare quanto in loro potere affinché tutti membri del Consiglio di Amministrazione conformino il proprio voto alle decisioni validamente assunte dal Comitato, secondo quanto previsto nel presente accordo, prevedendosi esplicitamente, in caso contrario, l'eventuale revoca del consigliere e/o dei consiglieri che non avranno rispettato tale impegno.

6.3 Ciascuna delle Parti che abbia violato gli obblighi di cui a punti 6.1 e 6.2 che precedono, sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10.000 per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

7. CONTROLLI ISPETTIVI

7.1 Il Comitato di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo anche per il tramite di un sistema informativo periodico con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei

rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali e la gestione dei servizi svolti per conto di ciascun Ente socio.

- 7.2 A tal fine il Comitato di Coordinamento acquisisce nei termini statutariamente previsti la relazione dell'organo amministrativo sull'andamento e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate.
- 7.3 La Società mette a disposizione del Comitato di Coordinamento i documenti ed i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.
- 7.4 Al Comitato di Coordinamento è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni.
- 7.5 Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari.

8. OBBLIGO DI ADESIONE AI PATTI PARASOCIALI

- 8.1 L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti gli Enti Soci di AMT Spa e di ciascuno di essi sulla Società e sulla gestione dei servizi ad essa affidati presuppone l'obbligatoria approvazione e sottoscrizione dei presenti Patti da parte di ogni Ente socio.
- 8.2 Ciascun socio è tenuto a rispettare il contenuto dei Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.

9. TRASFERIMENTO DI AZIONI – ADESIONE DI NUOVI SOCI AI PATTI PARASOCIALI

- 9.1 I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende entro i limiti, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto della Società.
- 9.2 L'adesione ai Patti Parasociali è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella società: per effetto di tale adesione il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nei Patti medesimi.

10. DURATA

- 10.1 I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnoveranno tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei soci con preavviso scritto di almeno trenta giorni prima della scadenza.
- 10.2 Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo socio sottoscrittore.

11. RECESSO

- 11.1 La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venire meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

12. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- 12.1 Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate per iscritto e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- 12.2 Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo dei presenti Patti Parasociali che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni.

13. ONERI

- 13.1 I Soci mettono a disposizione le proprie strutture e uffici nonché la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa per l'esecuzione dei presenti Patti Parasociali.

14. FORO COMPETENTE

- 14.1 Per qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione dei presenti Patti che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

I presenti Patti parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

COMMISSIONE CONSILIARE

**1- Affari Generali e istituzionali, Personale e organizzazione,
Bilancio, Patrimonio e Servizi informativi, Statuto e Regolamenti**

PARERE DELLA COMMISSIONE

SEDUTA DEL **18 MAGGIO 2020** - Congiunta con Commissione 4[^] - VIDEO/AUDIOCONFERENZA

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. 1002/2020 – Relatore: Cons. S. Anzalone
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DI
A.M.T. S.P.A., AL FINE DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO T.P.L. EXTRA URBANO (LOTTO 2 - EX BACINO TG).

All’esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito **la seguente votazione:**

Gruppo	Componente	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
Forza Italia	ANZALONE Stefano		3	X			
Fratelli d’Italia	BOZZO Agostino		1	X			
Lega Nord	PICCARDO Enrico		5				X
Liguria Popolare	MUSCATELLO Salvatore	PICCARDO	2	X			
Avanti Tigullio	SEGALERBA Antonio		1	X			
Patto metropolitano	CUNEO Elio	TEDESCHI	3			X	
Patto metropolitano	FRANCESCHI Simone		2		X		
Coalizione civica per la Città metropolitana	TEDESCHI Daniela		1				X
		Totale	18	12	2	4	

Annotazioni:

La Commissione rinvia al Consiglio Metropolitano l’esame degli emendamenti sulla proposta.

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

senza modificazioni

con modificazioni

Genova, 18 maggio 2020

Il Presidente
Bozzo Agostino

COMMISSIONE CONSILIARE

**4 - Sviluppo economico e sociale, Viabilità, Lavori pubblici,
Trasporti, Edilizia scolastica**

PARERE DELLA COMMISSIONE

SEDUTA DEL **18 MAGGIO 2020**- Congiunta con Commissione 1^ - **VIDEO/AUDIOCONFERENZA**

ARGOMENTO IN DISCUSSIONE:

PROPOSTA N. 1002/2020 – Relatore: Cons. S. Anzalone
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI PATTI
PARASOCIALI DI A.M.T. S.P.A., AL FINE DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO T.P.L. EXTRA URBANO (LOTTO 2 - EX
BACINO TG).

All’esito della discussione, la proposta in esame ha conseguito la seguente votazione:

Gruppo	Componente	Delegato da:	Voti rappr	Votazione			
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente al voto
Forza Italia	BAGNASCO Carlo		3				X
Fratelli d’Italia	BOZZO Agostino		1	X			
Lega Nord	PICCARDO Enrico		5				X
LIGURIA Popolare	MUSCATELLO Salvatore	BAGNASCO PICCARDO	2	X			
Avanti Tigullio	SEGALERBA Antonio		1	X			
Patto metropolitano	CUNEO Elio	TEDESCHI	3			X	
Patto metropolitano	VILLA Claudio		2				X
Coalizione civica per la Città metropolitana	TEDESCHI Daniela		1				X
		Totale	18	12		4	

Annotazioni:

La Commissione rinvia al Consiglio Metropolitano l’esame degli emendamenti sulla proposta.

In virtù della votazione espressa il parere della Commissione è:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

senza modificazioni
con modificazioni

Genova, 18 maggio 2020

Il Presidente
Muscatello Salvatore



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari

Proponente: Direzione Generale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DI A.M.T. S.P.A., AL FINE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO T.P.L. EXTRA URBANO (LOTTO 2 - EX BACINO TG)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				€	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+								
TOTALE SPESE:				-								

Genova li, 06/05/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1002/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DI A.M.T. S.P.A., AL FINE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO T.P.L. EXTRA URBANO (LOTTO 2 - EX BACINO TG) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 05/05/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 18 del 20/05/2020

DIREZIONE

Direzione Generale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DI A.M.T. S.P.A., AL FINE DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO T.P.L. EXTRA URBANO (LOTTO 2 - EX BACINO TG).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 22/05/2020 al 06/06/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 08/06/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale